

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19751 Anno 2017 Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 09/08/2017

sul ricorso 29588/2011 proposto da:

Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis n.34-b, presso l'avvocato Cecconi Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Villani Giorgio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Intek S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.161, presso l'avvocato Ricci Sante, che lo rappresenta e difende

1

32h 2017

23

contrata disposituations



unitamente all'avvocato Cimetti Maurizio, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

nonchè contro

Fallimento Belleli S.p.a. in Liquidazione, Isno 2 S.p.a.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1069/2010 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte,

Rilevato che:

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 13/10-13/12/2010, ha respinto l'appello principale della Banca Carige spa avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, di revoca ex art.67, comma 2, legge fall. delle rimesse come indicate, eseguite dalla Belleli spa in liquidazione sul c/c n. 4824820 acceso presso la filiale di Milano, e di condanna alla restituzione del relativo importo, pari ad euro 1.501.166,50, a favore del Fallimento Belleli, ed ha accolto l'appello incidentale della Procedura, condannando la Banca al pagamento delle spese di CTU di primo grado, nonché alla corresponsione, a favore dell'assuntore del Fallimento ISNO 2 spa, degli interessi al tasso del 3,993% annuo dalla domanda al saldo, sulla somma dovuta in restituzione; ha condannato infine la Carige alle spese del grado a favore del Fallimento e di ISNO 2.





In sintesi e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha respinto il primo motivo dell'appello della Carige, relativo alla scientia decoctionis, rilevando che risultava agli atti che dall'autunno del 1993 almeno una quindicina di istituti di credito aveva revocato gli affidamenti al gruppo Belleli ed aveva chiesto il sollecito rientro; che ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza non rilevava il giudizio prognostico sulla possibilità di risolvere la crisi, espresso nell'accoglimento da parte del Tribunale di Mantova dell'istanza di ammissione all'amministrazione controllata; che le condizioni di dissesto erano state oggetto di pubblicazione su testate di diffusione nazionale, e di quotidiana consultazione da parte degli operatori del settore creditizio; che dall'analisi del CTU sui bilanci al 31/12/93 e 31/12/94, operata la riclassificazione, risultavano elementi che davano conto della situazione obiettiva e dell' irreversibile incapacità della società di adempiere alle obbligazioni contratte; che non militava a favore della Carige la contestualità delle garanzie reali con l'erogazione dei crediti, considerati l'incremento delle stesse dal 1992 al 1994 di oltre il 30%, l'importo elevatissimo e l'andamento; che dalle prove testimoniali non risultavano argomenti a favore della Carige ed era irrilevante la mancanza di protesti, di procedure esecutive o sequestri.

La Corte ha respinto il motivo col quale la Banca aveva contestato la revocabilità delle operazioni, per non costituire pagamenti, stante il fido o l'apertura di credito, ritenendo l'inopponibilità al curatore della data del fido o dell'apertura, per non essere ritraibile la certezza della data, assunta come avvenuta il 9/5/94, dalla vidimazione del libro dei fidi, recante la data iniziale dell'8/10/93 e non quella finale del 13/10/97, ma bensì altra data iniziale del libro dei fidi n.66 del 30/10/97; e per essere inammissibili per genericità i capi di prova per







testi richiamati nella totalità senza alcuna specificazione sul punto oggetto di prova ed in ogni caso non tendenti a provare i fatti che l'art.2704 cod. civ. reputa idonei a fornire la certezza.

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo riferito alle operazioni bilanciate, visto che l'appellante non aveva speso alcun argomento per contestare la statuizione del Tribunale di tardività dell'eccezione propria di compensazione.

Ha ritenuto fondati i due motivi dell'appello incidentale del Fallimento, sulle spese di CTU e sulla condanna della Banca ex art.1224 cod. civ. al maggior danno, pari alla redditività media annuale dei depositi del Fallimento, indicata dal CTU.

Ricorre avverso detta pronuncia Carige, sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso la sola Intek spa; non svolge difese il Fallimento.

Considerato che:

La particolare modalità di redazione del ricorso, con la trascrizione di ampie parti delle difese d'appello, reiteratamente riportate nel corso del motivo, rende particolarmente farraginoso l'esame dei motivi che devono appuntarsi alla sentenza impugnata nel rispetto dell'art.360 cod. proc. civ., ma non comporta l'inammissibilità ex se dell'atto, dovendosi per ogni motivo valutare se siano in ogni caso individuabili, nell'ambito dell'espositiva dello stesso, le parti relazionate ai vizi dedotti in rubrica.

Ciò posto, e ritenuta l'ammissibilità del primo motivo, essendo in ogni caso svolte le censure ex art.360 cod. proc. civ. in particolare nelle pagine 27 e 28, si deve rilevare l'infondatezza del mezzo.

Nel motivo, la Banca si duole del non avere ritenuto la Corte del merito l'opponibilità ex art.2704 cod. civ. del contratto di apertura di credito in conto corrente, sostenendo che risulta annotata sul libro dei









fidi la delibera Carige del 9/5/1994 di concessione alla Belleli di un'apertura di credito di lire 3.5000.000, aggiungendo che era prevista la validità sino alla revoca, avvenuta solo a seguito della messa in amministrazione controllata il 16/11/1995, e che in detto libro vi sarebbe la vidimazione iniziale dell'8/10/1993, ma anche finale al 30/10/97 e non, come sostenuto dalla Corte di merito, la sempre iniziale del Libro Fidi n.66 alla data del vidimazione 30/10/1997.

Ora, gli argomenti addotti (anche a tacere dal rilievo che la stessa Banca fa riferimento alla vidimazione in oggetto come iniziale a pag. 28 del ricorso) sono irrilevanti ai fini della prova data certa dell'apertura di credito, ex art.2704, comma 1, ultima parte, cod. civ., posto che la vidimazione è anteriore alla data dell'asserita apertura e successivamente non v'è alcuna vidimazione idonea a provare che la delibera sia stata annotata prima del 16/11/95, data di ammissione all'amministrazione straordinaria.

Va peraltro rilevato che, secondo l'orientamento di questa Corte, come ritenuto nella pronuncia del 20/6/2011, n. 13445, l'estratto autentico del libro fidi proverebbe la delibera della Banca diretta alla concessione dell'affidamento, non anche la conclusione tra le parti di tale contratto, la cui concreta sussistenza peraltro non potrebbe trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione (c.d. fido di fatto).

V'è da aggiungere che, nel presente giudizio di legittimità, la ricorrente vorrebbe far valere un ulteriore argomento, ovvero la mancata revoca sino alla data di messa in a.s. che non è stata prospettata nel giudizio di merito e che rimane comunque assorbita dal rilievo dirimente di cui sopra.









Inammissibile è la doglianza sul mancato accoglimento delle prove testimoniali, volta che la Corte del merito ha rilevato a riguardo la aspecificità della richiesta di ammissione delle prove e l'inammissibilità al fine di provare la data certa, visto che non erano in ogni caso dedotti fatti idonei a fornire detta prova ex art.2704 cod. civ.

Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, come affermato nella pronuncia n.1834 del 26/01/2011, in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il solvens e l'accipiens, che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

La Corte del merito ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alle operazioni bilanciate, svolto solo nel merito, mentre il Tribunale aveva risolto la questione sotto il profilo processuale, e la Carige ha impugnato la statuizione richiamando il principio dell'onere della







prova, quindi in modo incongruo rispetto alla specifica statuizione della Corte del merito, o del tutto genericamente sostenendo di avere sollevato già nella comparsa di costituzione di primo grado la questione, senza indicare con quale specifica deduzione, limitandosi a richiamare "documenti di I grado" (anche a tacere dalla necessità di formulare diversamente il vizio, come processuale ex art.360 n.4 cod. proc. civ., e non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione).

E' inammissibile il terzo motivo, articolato nell'ambito di ben 30 pagine con la trascrizione della comparsa conclusionale d'appello, intervallata da alcune righe a pagina 47, 59 e 60, 68, 71, 72, di mera critica agli indici valutati dalla Corte del merito ai fini di ritenere provata la *scientia decoctionis*, al ricorso alla CTU come "prova" e di generica doglianza di non ammissione delle prove con richiamo a quanto affermato nel primo mezzo.

Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2017

